

Anzianità iscrizione Registro C.O.N.I.

- Fino ad anni 2 punti 1
- Fino ad anni 5 punti 2
- Oltre anni 5 punti 3

Il punteggio viene valutato considerando l'anno di iscrizione al Registro, indipendentemente dal mese di iscrizione.

In caso di parità di punteggio, prederà l'associazione che avrà maggior punteggio nell'attività dichiarata prevalente, in caso di ulteriore parità varrà l'anzianità di iscrizione al Registro CONI considerando giorno, mese ed anno.

Art.4

Una apposita Commissione procederà alla valutazione sulla base delle indicazioni contenute nelle richieste pervenute; non verranno pertanto attribuiti punteggi ove, per uno o più dei criteri sopra indicati, non vengano forniti elementi per la valutazione ovvero gli elementi prodotti non risultino adeguati.

Art. 5

L'importo totale previsto per contribuire a finanziare l'acquisto dei defibrillatori sarà di € 15.000,00.

Il contributo per ciascuna associazione sarà di € 300,00 purché la spesa sostenuta per l'acquisto sia non inferiore ad € 600,00 (IVA compresa); in caso contrario, il contributo sarà al massimo il 50% della spesa sostenuta dall'associazione.

Art. 6

Il contributo verrà erogato solamente tramite bonifico bancario intestato all'associazione dietro presentazione della fattura quietanzata riferita all'acquisto del defibrillatore ed intestata all'associazione stessa.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso l'atto di esclusione dalla graduatoria ovvero di assegnazione dei contributi è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti:

§ per l'atto di esclusione dalla graduatoria del bando contributi, dalla data di inserimento sul sito internet dell'Ente della graduatoria medesima;

§ per l'atto di assegnazione dei fondi, dalla data di pubblicazione della relativa determinazione dirigenziale sul sito Internet dell'Ente.

ART. 8

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi in ambito comunale. Il trattamento avverrà in forma manuale e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo; l'eventuale rifiuto comporterà tuttavia l'impossibilità di istruire la pratica ai fini dell'inserimento in graduatoria.

I dati raccolti potranno essere oggetto: - di comunicazione: al personale dipendente del Comune di Viterbo incaricato dell'istruttoria o, comunque, in essa coinvolto per ragioni di servizio; - a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990, e successive modificazioni; di diffusione: - ai soggetti destinatari della pubblicità prevista da leggi e/o regolamenti. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Viterbo, nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Ascenzi 1, Viterbo. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore III.

ART. 9

Eventuali informazioni circa le modalità di compilazione dei modelli e la documentazione da presentare successivamente potranno essere richieste al Settore III del Comune di Viterbo mediante l'indirizzo di posta elettronica _____

IL DIRIGENTE

Dr. Luigi Celestini

AVVERTENZE FINALI

Si sottolinea che alle dichiarazioni inoltrate in sede di richiesta iniziale e di eventuale successiva rendicontazione si applica la disciplina di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i., che prevede conseguenze di natura anche penale in caso di dichiarazioni incomplete ovvero non veritiere. Ad ogni buon fine, si riportano di seguito gli artt. 75 e 76 del DPR citato.

Articolo 75

Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo ... emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.